



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per "Noleggio a caldo di autobotte per mesi quattro(da giugno a settembre)".

Il Responsabile dell'Area Tecnica rende noto che questa Amministrazione intende costituire un elenco di operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento per "noleggio a caldo di autobotte per mesi quattro".

Gli operatori economici interessati, entro il termine del **27 aprile 2016, ore 11,00** dovranno recapitare all'ufficio Protocollo del Comune di Giardini Naxos, anche mediante e- mail, istanza su apposito modulo (All. A).

COMUNE DI GIARDINI NAXOS – Piazza A. Cacciola - Giardini Naxos (ME)

email: soms@comune.giardini-naxos.me.it

In particolare dovrà essere dichiarato, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti professionali :

1) che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.s. mm.

2) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., come segue:

numero iscrizione _____ luogo _____ data di

iscrizione _____ sede legale _____

3) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività corrispondente all'oggetto della gara;

4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC);

5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione d'interesse.

La manifestazione d'interesse, pertanto, non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.comune.giardini-naxos.me.it

Giardini Naxos, li

06-04-2016

RESPONSABILE IV SETTORE
(geom. Corrado Ravidà)



ALLEGATO "A"

Al Comune di Giardini Naxos
AREA TECNICA
Piazza A. Cacciola
98035 - Giardini Naxos (ME)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per "noleggio a caldo di autobotte per mesi 4".

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ in qualità di _____

della ditta _____

con sede legale in _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

In nome e per conto della ditta che rappresenta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla procedura informale indicata in oggetto

E

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- 1) Che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.s.mm.
- 2) Che la ditta è iscritta ne Registro delle Imprese tenuto dalla dalla C.C.I.A.A., come segue:
numero iscrizione _____ luogo _____ data di
iscrizione _____ sede legale _____
- 3) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività corrispondente all'oggetto della gara;
- 4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC);
- 5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

Allegati:

Documento di identità del sottoscrittore.

CONTRATTO per noleggio a caldo di autobotte

Il contratto ha ad oggetto il compimento, da parte del noleggiante (impresa) ed a favore del noleggiatore (comune) verso pagamento del nolo convenuto, di un servizio consistente nella messa a disposizione di un autobotte, con un relativo personale, addetto alla manovra ed al funzionamento del mezzo medesimo secondo la sua destinazione per l'impiego voluto dal noleggiatore. Esso è regolato dai patti e dalle condizioni che seguono.

Art. 1

Il noleggio decorre dal 01 giugno 2016, ha una durata di mesi quattro e sarà articolato nel seguente modo: giugno e settembre solo per 4 ore giornaliere limitatamente alle ore diurne, luglio e agosto il servizio dovrà essere garantito h24, sette giorni su sette. L'esecuzione del contratto ha inizio dal momento in cui il mezzo noleggiato lascia la sede del noleggiante e termina al ritorno dello stesso in detta sede.

Art. 2

Il nolo convenuto per un periodo di mesi quattro a decorrere dai termini stabiliti nel provvedimento di affidamento con garanzia di reperibilità h24, sette giorni su sette, limitatamente ai mesi di luglio e agosto, mentre per maggio e giugno solo per 4 ore diurne, giornaliere per la somma globale di € 6.000,00 IVA al 22% inclusa, da pagarsi alla presentazione della fattura.

Art. 3

Il mezzo noleggiato viene fornito dal noleggiante con relativi accessori di normale dotazione, nonché munito dei documenti prescritti dalla legge per la sua circolazione e per il suo impiego. Il noleggiante garantisce al noleggiatore il perfetto funzionamento e l'esenzione da vizi del mezzo dall'inizio per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Il noleggiante, tuttavia, non risponde:

- a) dei vizi occulti del mezzo noleggiato e/o dei relativi accessori, ovvero dei vizi non accertabili con la normale diligenza;
- b) dei difetti di costruzione del mezzo noleggiato e/o dei relativi accessori, per i quali viene richiamata l'applicazione del D.P.R. n. 224/1988 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- c) dei danni derivanti da materiali forniti dal noleggiatore;
- d) dei danni derivanti dall'idoneità del mezzo noleggiato e/o dei relativi accessori al compimento del servizio richiesto dal noleggiatore, quando tale inidoneità sia imputabile ad omissione e/o inesatte informazione, date dal noleggiatore stesso (ad esempio: inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui il mezzo noleggiato deve circolare ed operare, ecc.);
- e) dei danni derivanti dall'inosservanza, da parte del noleggiatore, delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4

Il noleggiante non è obbligato ad eseguire un servizio di noleggio, che esponga il mezzo noleggiato ed il personale ad esso addetto ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.

Art. 5

Sono a carico del noleggiante le spese fisse, relative all'utilizzo del mezzo noleggiato (manutenzione ordinaria e straordinaria, retribuzioni del personale addetto al funzionamento del mezzo noleggiato, contributi previdenziali ed assicurativi a favore di detto personale, copertura assicurativa del mezzo noleggiato, tassa di circolazione del medesimo, ecc.).

Art. 6

NON VI E' NESSUNA SPESA A CARICO DEL NOLEGGIATORE, lo stesso individuerà un'area delimitata carrabile con accesso agevole, al fine di assicurare il ricovero del mezzo del noleggiante.

Art. 7

Il noleggiante è civilmente responsabile verso il noleggiatore e verso i terzi dei danni derivanti a cose o persone unicamente dalla manovra e dal funzionamento del mezzo noleggiato, ed a questo limitato fine ha, tramite i propri ausiliari (personale addetto alla manovra ed al funzionamento del mezzo noleggiato), la gestione tecnica ed il controllo dell'attività svolta con il mezzo stesso.

Il noleggiante, pertanto, non risponde dei danni conseguenti ad ordini, istruzioni o direttive, impartite dal noleggiatore a detto personale per l'impiego commerciale del mezzo noleggiato. La contestazione da parte del noleggiante, di eventuali danni, ascrivibili al noleggiatore, deve essere effettuata per iscritto entro tre giorni dalla data dell'incidente.

Art. 8

La responsabilità civile del noleggiante per i danni prodotti al noleggiatore in concessione con l'esecuzione del contratto di noleggio – ad eccezione dei danni derivanti da dolo o colpa grave propria o dei propri dipendenti o preposti – è limitata alla somma massima di € 2 000 000, 00.

In assenza di un'espressa dichiarazione di valore delle merci movimentate da parte del noleggiatore, la responsabilità del noleggiante per perdite o avarie delle stesse, qualunque ne sia la causa, è contrattualmente limitata alla cifra massima di € 1 000 000, 00 per sinistro.

La semplice dichiarazione di valore non costituisce per il noleggiante ordine di assicurare. In base ad espresso ordine scritto del noleggiatore, l'assicurazione di cui sopra è stipulata per suo conto dal noleggiante. L'ordine deve indicare le merci da assicurare, il loro valore effettivo ed i rischi da coprire. In questo caso la garanzia può essere concessa con apposita polizza assicurativa, ovvero con la polizza assicurativa del noleggiante, il cui testo è a disposizione del noleggiatore e viene qui considerato a lui noto e gradito.

In mancanza di dichiarazione espressa da parte del noleggiatore, le coperture assicurative sopra indicate si ritengono accettate da medesimo senza possibilità di ulteriore rivalsa nei confronti del noleggiante.

Art. 9

Il noleggiatore, qualora per il verificarsi di un sinistro in connessione con l'esecuzione del servizio di noleggio abbia subito danni, deve far constatare gli stessi con riserva scritta e motivata, indicata sulla bolla di lavoro del noleggiante, e conferma entro tre giorni dalla data del sinistro.

In mancanza dei predetti adempimenti formali, nessun reclamo è ammesso nei confronti del noleggiante.

Art. 10

Qualora si verificano impedimenti temporanei all'utilizzo del mezzo noleggiato, dipendenti da causa non imputabile ai contraenti, il noleggiatore è tenuto alla corresponsione del 60 % del nolo pattuito per tutta la durata dell'impedimento, salvo patto contrario.

Se l'impedimento temporaneo è dovuto a fatto del noleggiante o dei suoi dipendenti o preposti, il noleggiatore non è tenuto a corrispondere il nolo per tutta la durata dell'impedimento. In questo caso, però, il noleggiante non risponde di eventuali danni per fermo cantiere o per mancata produzione, il risarcimento del danno a favore del noleggiatore non può superare il 10 % del valore del contratto di noleggio.

Art. 11

Se si verificano impedimenti definitivi all'utilizzo del mezzo noleggiato per cause non imputabili ai contraenti, il contratto si risolve ai sensi e con gli effetti dell'art. 1463, c.civ.

Art. 12

Sono vietati il subnoleggio e la cessione del noleggio, salvo espresso patto contrario.

Art. 13

Il noleggiatore può, ai sensi dell'art. 1373, c.civ., recedere da contratto prima che sia stata iniziata l'esecuzione, dandone notizia al noleggiante con congruo anticipo rispetto alla data concordata per l'inizio dell'esecuzione stessa.

In tal caso il noleggiatore deve indennizzare il noleggiante delle spese sostenute, nonché del mancato guadagno.

Art. 14

L'inadempienza, da parte del noleggiatore, di uno dei patti contenuti nel contratto di noleggio produrrà ipso jure la sua risoluzione.

Art. 15

Per la risoluzione delle controversie, che dovessero originarsi dal contratto, il foro competente è quello del domicilio del noleggiante.

E' comunque fatta salva la possibilità per le parti di ricorrere all'arbitrato.

Li _____

Ho letto e accetto i termini del contratto per noleggio a caldo
